



STATUTO

della associazione "FILO D'ARGENTO"

ART. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione "Filo d'Argento", senza fini di lucro.

ART. 2 - Sede

L'associazione ha Sede provvisoria in Lecco-Via Besonda 11

ART. 3 - Adesione all'AUSER

L'Associazione aderisce all'AUSER (Associazione per la promozione e lo sviluppo dell'Autogestione dei Servizi), con Sede in Roma Piazza Sallustio 24, costituita in Roma il 5.5.1989 e registrata con atto Rep. n. 20427 - Racc. n; 4477, della quale riconosce e condivide le finalità, i progetti e i programmi operativi.

ART. 4 - Scopo

L'Associazione si propone di attivare l'ampia disponibilità degli anziani verso azioni di solidarietà sociale tese alla creazione di cultura, strumenti, luoghi ed iniziative nelle quali le persone trovino rinnovate occasioni di incontro, di vita in modo organizzato e autogestito.

Il perno delle attività di solidarietà dell'associazione è costituito da "Telefono" come strumento attorno al quale si entra in rapporto con le persone anziane di ogni condizione ed in particolare con quelle più emarginate e costrette a solitudine non scelta.

L'Associazione predispone iniziative e strumenti adatti a corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli anziani: compagnia, buon vicinato, vacanze e turismo, cultura e attività ricreativa, coordinate con le istituzioni, cooperative di servizio sociale, telesoccorso, ecc.

ART. 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi degli Associati;
- b) da eventuali contributi di Enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche;
- c) da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.

ART. 6 - Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo predispone il bilancio consuntivo con la relazione sulla attività svolta e il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Entro lo stesso termine delibera in merito al programma di attività per l'anno successivo. Entro lo stesso termine delibera in merito al programma di attività per l'anno successivo proposto dal Presidente sulla base delle indicazioni espresse dagli Associati.

I Bilanci, con la relazione ed il programma di cui al 1° comma, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo con la relazione allegata deve essere

comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'esame da parte dell'Assemblea.

ART. 7 - Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e coloro ai quali tale qualifica venga attribuita dal Comitato Direttivo, all'unanimità, in ragione di particolari meriti.

ART. 8 - Ammissione nuovi associati.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche, Associazioni o Enti, che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla.

Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta. Sulla domanda delibera il Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

La deliberazione del Comitato Direttivo è insindacabile.

ART. 9 - Diritti ed obblighi degli associati.

Gli associati hanno diritto di frequentare la Sede della Associazione e di partecipare attivamente alla programmazione nonché alle manifestazioni dell'Associazione.

Gli Associati sono tenuti al pagamento dei contributi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo, e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 10- Recesso ed esclusione.

ART. 10 - Recesso ed esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con lettera raccomandata sei mesi prima della chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento all'obbligo contributivo previsto dall'art. 7 e per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 11 - Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati. Ciascun associato ha un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri associati, conferendo loro delega scritta, ma ciascun associato non può rappresentare più di cinque (5) associati.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile con lettera inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'Ordine del Giorno della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua as-

senza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea:

- a) propone il programma da svolgere nell'anno successivo, sentite le richieste della base e tenuto conto delle esigenze emerse nel corso dell'attività del "Filo d'Argento",
- b) approva i bilanci consuntivo e preventivo, la relazione ed il programma allegato;
- c) nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente nonché gli altri membri del Comitato Direttivo;
- d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- f) delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b) e d) sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Le deliberazioni di cui alle lettere e) e f) sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli associati. Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

ART. 12 - Comitato di Esperti

L'Associazione potrà avvalersi ogni qualvolta se ne reputi la necessità di esperti, il cui contributo servirà di indirizzo per l'attività dell'Associazione.

ART. 13 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di nove (9) ad un massimo di 21 membri secondo la determinazione della Assemblea.

I Membri del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più membri, è compito dell'Assemblea provvedere alla loro sostituzione.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente.

La convocazione deve essere fatta anche per telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Il Comitato Direttivo:

- a) amministra il patrimonio dell'associazione;
- b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sulla attività svolta;
- c) delibera sul programma di attività proposto dal Presidente (su indicazione dell'assemblea);
- d) approva il regolamento del personale dell'Associazione ed ogni altro regolamento interno;
- e) delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività della Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea, del Presidente e del Vice presidente;
- f) delibera sull'ammissione dei nuovi associati

ART. 14 - Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

a) presiede l'Assemblea;

b) presiede e convoca il Comitato Direttivo;

c) Congiuntamente con il Vice Presidente assume i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;

d) consulta il Vice Presidente sul programma di attività da proporre al Comitato Direttivo;

e) controlla l'attuazione del programma di attività proposto e approvato dall'Assemblea;

f) rappresenta l'egualmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, la cui firma fa fede nei confronti di chiunque dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

ART. 15 - Consiglio di Presidenza

Fanno parte del Consiglio di Presidenza il Presidente e i Vice Presidenti.

Il Consiglio di Presidenza svolge funzioni di coordinamento della attività dell'Associazione.

Può adottare le decisioni urgenti, anche non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo.

Propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre

iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione.

ART. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio:

- a) controlla l'amministrazione del Patrimonio dell'associazione
- b) accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione Patrimoniale dell'Associazione;
- c) informa l'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

ART. 17 - Scioglimento e liquidazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del Patrimonio che residua dalla liquidazione.

ART. 18 - Controversie

Le controversie tra gli Associati e l'Associazione sono sottoposte al giudizio di tre Arbitri, uno nominato dall'Assemblea, uno nominato dall'associato interessato e il terzo nominato di comune accordo dai primi due e in mancanza di accordo dal Presidente in carica dell'AUSER.

Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza la osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.